

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale. C. 4299 Governò ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 maggio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

#### La seduta comincia alle 9.40.

#### Proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

**C. 4299 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, rileva come le Commissioni inizino oggi l'esame in sede referente del disegno di legge C. 4299, recante proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, propone di concludere la discussione sulle linee generali del provvedimento nella mattinata odierna e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di oggi.

Le Commissioni potrebbero, quindi, se non vi sono obiezioni, procedere alla votazione delle proposte emendative e al conferimento del mandato ai relatori nel corso della seduta prevista per la giornata di domani.

In tal caso, la seduta già convocata per giovedì 5 maggio potrebbe non avere luogo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Remigio CERONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, riferendo anche a nome del relatore della VI Commissione, Gerardo Soglia, sottolinea preliminarmente come il disegno di legge del quale oggi si avvia l'esame si renda necessario al fine di consentire il completamento del procedimento di attuazione del federalismo fiscale avviato con l'approvazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, di tale legge, sottolinea che la delega legislativa ivi prevista doveva essere esercitata entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 21 maggio 2011. Rileva come, in questi mesi, il procedimento di attuazione delle deleghe abbia raggiunto uno stato piuttosto avanzato. Sono già stati emanati quattro decreti legislativi: il decreto legi-

slativo n. 85 del 2010, relativo al cosiddetto federalismo demaniale, il decreto legislativo n. 156 del 2010, concernente l'ordinamento transitorio di Roma Capitale, il decreto legislativo n. 216 del 2010, in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province e il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. Il quinto decreto, in materia di autonomia tributaria di regioni e province e di costi *standard* nel settore sanitario, ha ormai concluso il suo *iter*, essendo stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 31 marzo 2011. Ricorda, quindi, che nel corso di questa settimana la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento concluderanno l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, per poi avviare l'esame dello schema relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci di regioni ed enti locali. Un ulteriore schema di decreto legislativo relativo alla definizione dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, nonché all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica è stato invece approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 novembre scorso, ma non è stato ancora trasmesso alle Camere.

Evidenzia come, nonostante i numerosi passi compiuti, non sia tuttavia possibile completare il percorso di attuazione nei tempi previsti dalla legge n. 42 del 2009, anche in considerazione della necessità — giustamente evidenziata nella relazione illustrativa — di garantire tempi di esame tali da assicurare un approfondimento dei contenuti degli schemi di decreto legislativo adeguato alla complessità delle materie da trattare, consentendo altresì di perseguire l'obiettivo del raggiungimento del più ampio consenso a livello istituzionale e parlamentare. Proprio la ricerca di una condivisione dei contenuti dei pareri da esprimere in sede parlamentare ha

portato all'esigenza di prorogare i termini previsti dalla legge n. 42 del 2009 per l'espressione di tali pareri. Ricorda che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 prevede infatti che, dopo l'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere sugli schemi di decreto legislativo nel termine di sessanta giorni; al fine di garantire che l'esame da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale avvenga con il dovuto approfondimento, specialmente in relazione alla complessità della materia o all'andamento dei lavori, l'articolo 3, comma 6, prevede che, su richiesta della stessa Commissione, i Presidenti delle Camere possano accordare una proroga di venti giorni per l'espressione del parere; tale proroga, che si estende di fatto anche ai lavori delle Commissioni bilancio, è stata finora richiesta pressoché costantemente, con l'esclusione dello schema di decreto legislativo relativo all'ordinamento transitorio di Roma Capitale. Rileva che, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, gli ulteriori venti giorni non sono sempre risultati sufficienti a garantire la conclusione dell'esame parlamentare: in occasione dell'esame dello schema del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, la Commissione bicamerale richiese, infatti, al Governo di non avvalersi della facoltà di procedere, anche in assenza dei pareri parlamentari, alla scadenza del termine già prorogato di venti giorni, ottenendo di potersi esprimere giorni dopo la scadenza del termine prorogato.

Sottolinea che, in questo contesto, il disegno di legge in esame, che si compone di un solo articolo, dispone in primo luogo, al comma 1, lettera *a*), una proroga di sei mesi del termine previsto per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, che pertanto scadrebbe il 21 novembre 2011. In correlazione a tale modifica, la successiva lettera

f) dispone una identica proroga del termine previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, relativa all'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.

Evidenzia quindi che la successiva lettera b) incrementa invece da sessanta a novanta giorni il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni parlamentari. In relazione a tale modifica, la lettera d) sopprime la possibilità per la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di richiedere una proroga del termine per l'espressione del proprio parere, modificando anche il meccanismo di scorrimento automatico del termine finale della delega operante nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare cada nei trenta giorni che precedono il termine finale della delega o successivamente. Mentre attualmente si prevede che in questi casi l'esercizio della delega sia prorogato di novanta giorni, il disegno di legge prevede una proroga automatica di centocinquanta giorni.

Con riferimento al comma 2, riferisce che esso esclude che le disposizioni relative al nuovo termine per l'espressione dei pareri parlamentari e allo scorrimento automatico del termine finale della delega si applichino agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prescritta dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009. Restano quindi esclusi dall'applicazione di tale disposizioni, oltre allo schema relativo alla rimozione degli squilibri economici e sociali, sia lo schema di decreto relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci di regioni ed enti locali, già trasmesso alle Camere, sia lo schema di decreto relativo alla definizione dei meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Co-

muni, nonché all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che il disegno di legge apporta anche ulteriori modifiche alla legge n. 42 del 2009, volte a favorire un maggior approfondimento dei temi da affrontare in sede di attuazione del federalismo fiscale. La lettera c) del comma 1 proroga, infatti, il termine a disposizione per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi da due a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi da integrare e correggere, mentre la lettera e) del medesimo comma proroga di un anno, fino al 21 maggio 2013, il termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane.

Evidenzia, in conclusione, che, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento dispone che esso entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla luce di tale circostanza e dello spirito di condivisione che ha sempre caratterizzato i lavori parlamentari in occasione dell'esame dei provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, auspica che si riesca a pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Gerardo SOGLIA (IR), *relatore per la VI Commissione*, condivide le considerazioni svolte dal relatore per la V Commissione, associandosi all'auspicio che si pervenga ad una rapida approvazione del disegno di legge in esame.

Antonio BORGHESI (IdV), pur concordando sull'opportunità di una celere approvazione del provvedimento, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se sia opportuno prevedere di escludere l'applicazione delle disposizioni relative al nuovo termine per l'espressione dei pareri parlamentari e allo scorrimento automatico del termine finale della delega agli schemi di decreto legislativo che, alla data

di entrata in vigore della legge, siano già stati trasmessi alla Conferenza unificata.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Borghesi, rileva come le motivazioni sottese al comma 2 dell'articolo 1 siano di natura squisitamente procedurale, in quanto non appare opportuno modificare i termini temporali che regolano l'attuazione della delega anche con riferimento a schemi di decreti legislativi già trasmessi alla Conferenza unificata. Tale esigenza appare del resto ancor più fondata ove si consideri che il disegno di legge deve ancora essere discusso dal Senato, e che non è quindi al momento possibile ipotizzare con precisione la data della sua effettiva entrata in vigore.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la piena condivisione del proprio gruppo rispetto al contenuto del disegno di legge, rilevando come l'esigenza di disporre una proroga dei termini per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale fosse stata segnalata da tempo dal gruppo del PD.

Renato CAMBURSANO (IdV) dichiara la valutazione positiva del proprio gruppo sull'impostazione complessiva del provvedimento, ricordando come il rappresentante del gruppo dell'Italia dei Valori in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale avesse

appunto sollecitato in merito una proroga dei termini di delega.

Rileva, peraltro, come, sulla scorta delle considerazioni espresse dal deputato Borghesi, il gruppo dell'IdV si riserva di presentare proposte emendative riferite al comma 2 dell'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che sarebbe preferibile non prevedere una esplicita deroga, verificando, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, a quali schemi di decreto esso possa applicarsi.

Il Ministro Roberto CALDEROLI ribadisce come la previsione del comma 2 sia opportunamente volta ad evitare possibili sovrapposizioni e confusioni, relativamente agli schemi di decreto legislativo che siano già stati trasmessi dal Governo al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, tra la disciplina circa i tempi di attuazione della delega attualmente prevista dalla legge n. 42 del 2009 e quella risultante dalle modifiche proposte dal disegno di legge in esame.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 9.55.**